

(N. 485)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

Corresponsione della indennità di compensazione per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-70

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 359/67 in data 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee con regolamento numero 1215/70 del 29 giugno 1970 ha stabilito di accordare un'indennità di compensazione per le quantità di risone giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970.

Con regolamento n. 1483/70 del 24 luglio 1970, la commissione delle Comunità europee ha stabilito le modalità di concessione di detta indennità, la cui misura è pari a lire 520 al quintale di risone.

Tale misura comunitaria ha la funzione di evitare nell'ultimo scorcio di campagna considerevoli vendite di risone all'intervento e i conseguenti maggiori oneri finanziari,

nonchè di favorirne la domanda sul libero mercato nello stesso periodo critico.

Il compito di provvedere ai necessari controlli intesi a stabilire la regolarità delle domande presentate dagli operatori interessati e di corrispondere l'indennità di cui trattasi spetta all'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel particolare settore.

Sulla base di dati forniti dal predetto Ente, l'onere conseguente alla pratica attuazione della misura comunitaria è previsto in 400 milioni di lire.

Tanto premesso, si osserva che il provvedimento presenta carattere di urgenza, sia perchè la normativa comunitaria è già entrata in vigore, sia anche perchè l'Ente nazionale risi ha ormai da tempo provveduto a raccogliere le domande per la corresponsione del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le indennità e ad effettuare i controlli intesi ad accertare la regolarità e la fondatezza delle stesse.

Con l'unito disegno di legge, che riproduce sostanzialmente disposizioni di legge già adottate in materia (articolo 8 del decreto

legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829), si provvede pertanto al recepimento nell'ordinamento giuridico interno dei citati regolamenti comunitari ed alla attuazione delle misure ivi previste.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al regolamento n. 1215/70 del 29 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e al relativo regolamento di applicazione n. 1483/70 del 24 luglio 1970 della commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970, provvede l'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel particolare settore.

Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità all'uopo stabilite dall'Ente nazionale risi, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

L'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver corrisposto agli aventi diritto l'indennità di compensazione, rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa sostenuta.

Coloro che non abbiano effettuata la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Sono applicabili le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi dell'articolo 6

del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

Art. 2.

L'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiato mediante prelevamento di somma di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria così denominato: Ministero agricoltura e foreste - Gestione importazione cereali esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.